



COMUNE DI LAMA DEI PELIGNI
Provincia di Chieti

COPIA

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 11-05-2020

**Oggetto: MERCATO SETTIMANALE - PROROGA DISPOSIZIONI DI CUI
ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 1 DEL 16.03.2020**

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che in data odierna si è provveduto alla Pubblicazione al N. 187 di copia della presente determinazione nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Lama dei Peligni, li 11-05-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Rossi Raffaella

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 02 marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (Cura Italia), convertito, con modificazioni, nella Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020, n. 110;

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020;

VISTI:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
- l'ordinanza del Ministro dell'Interno e del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 Aprile 2020, recante "Nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 02 Aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 Aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 11 Aprile 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 Aprile 2020, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 Aprile 2020, efficaci fino 17 maggio 2020;

VISTE:

- l'Ordinanza n° 1 del 26 febbraio 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo-avente ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 2 del 8 marzo 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 23 del 3 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo avente ad oggetto "Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 3 del 9 marzo 2020, 4 del 11 marzo 2020, 5 del 11 marzo 2020, 6 del 12 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020";
- l'Ordinanza n° 37 del 15 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo-avente ad oggetto "Disposizioni relative alla vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020", che prevede che le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità di cui all'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, rimangano chiuse nei giorni festivi, fatta eccezione per le edicole, le farmacie e le parafarmacie purché sia consentito l'accesso, se poste all'interno di centri commerciali, alle sole predette attività. In ogni caso devono essere garantite le misure di cui all'Allegato 5 del DPCM 10 aprile 2020;
- l'Ordinanza n° 43 del 20 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo-avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 - Proroga dell'efficacia di alcune misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019 adottate con ordinanze n.ri 4 del 11 marzo 2020 e 7 del 13 marzo 2020 - Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica";
- l'Ordinanza n° 46 del 23 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo-avente ad oggetto "Nuove disposizioni recanti misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemologica da COVID-2019- Disposizioni per cibo da asporto e pasta fresca";
- l'Ordinanza n° 52 del 30 aprile 2020 del Presidente della Giunta Regionale D'Abruzzo-avente ad oggetto "Emergenza COVID 19. Disposizioni in materia di disciplina dell'attività sportiva individuale; apertura fiorai e vivai il 3 e 10 maggio; deroga per le feste patronali dei comuni di Bellante e Ortona; precisazioni impianti di sanificazione.";

RICORDATO che, ad oggi:

- Sono consentiti gli spostamenti all'interno di una stessa Regione per motivi di lavoro, di salute, necessità o visita ai congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; gli spostamenti fuori Regione sono invece consentiti esclusivamente per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso la propria abitazione.
- Fermo restando il divieto di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici e privati, è consentito l'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici rispettando la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, fermo restando la possibilità da parte dei Sindaci di disporre la chiusura di specifiche aree qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza. Le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse.

DATO ATTO che, al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività, nel rispetto del limite posto dall'art. 35, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9;

RITENUTO, quindi, per ragioni di salvaguardia della salute pubblica e per il contenimento della diffusione del "COVID - 19", di dover confermare le misure finalizzate a limitare le occasioni di assembramento e i contatti ravvicinati tra persone in attuazione di quanto stabilito dai DPCM prima richiamati, nei limiti e nei termini di cui al dispositivo;

CONSIDERATO il permanere della situazione di emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall'Organizzazione mondiale della sanità;

VISTO l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili e urgenti;

RITENUTO, quindi, che gravino sul Sindaco gli obblighi e le responsabilità derivanti dal suo ruolo di Autorità Sanitaria, di Autorità di Protezione Civile e con attribuzioni anche di funzioni di competenza statale e che, quindi, non debbono fare carico allo stesso eventuali addebiti di responsabilità di tipo omissivo per non avere, per quanto di ragione e nell'interesse della collettività del proprio comune, contribuito ad impedire il verificarsi di eventi pericolosi o dannosi a carico della popolazione residente;

VISTI, pertanto, anche gli articolo 40, comma 2 Codice Penale secondo il quale non impedire un evento che si ha l'obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo nonché le norme relative alle responsabilità anche penali derivanti da comportamenti colposi o omissivi

RICHIAMATE:

- l'Ordinanza sindacale n. 1 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19: sospensione dello svolgimento del mercato settimanale"

- l'Ordinanza sindacale n. 2 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 - obbligo utilizzo delle mascherine"

- l'Ordinanza sindacale n. 3 avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19 - obbligo utilizzo delle mascherine - rettifica ordinanza n. 2"

CONSIDERATO, in particolare, il richiamo alle seguenti disposizioni del DPCM da ultimo citato:

- Articolo 1, comma 1, lettera a) in merito all'obbligo dell'uso di protezioni delle vie respiratorie negli spostamenti;
- Articolo 1, comma 1, lettera d) in merito al divieto di assembramento in luoghi pubblici e privati;
- Articolo 3, comma 2 in merito all'obbligo di uso di protezione delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico;

RITENUTO di dover provvedere alla proroga della validità dell'ordinanza n. 1 avente ad oggetto: "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19: sospensione dello svolgimento del mercato settimanale" fino al 19 maggio 2020

ORDINA

Nel comune di Lama dei Peligni, la proroga della validità della precedente ordinanza sindacale n.1 del 16 marzo 2020 avente ad oggetto "Misure urgenti per la prevenzione del rischio da contagio da virus COVID-19: sospensione dello svolgimento del mercato settimanale", relativamente al mercato settimanale non alimentare. Resta, invece consentita la vendita di prodotti alimentari e la vendita di fiori e piante da orto, fino alla data del 19 maggio 2020.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, sezione di Pescara, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data;

L'inottemperanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'Art. 4 comma 1 del D.L. 25Marzo 2020, n. 19;

Tutte le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Lama dei Peligni;

La trasmissione di copia a:

- Prefettura-UTG della Provincia di Chieti
- Questura di Chieti;
- Comando Stazione Locale dei Carabinieri;
- Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Chieti;

Lama dei Peligni, li 11/05/2020

IL SINDACO
dott. Andrea Di Fabrizio

IL SINDACO
F.to Di Fabrizio Andrea